

N. 12710/23 R.G.N.R.  
N. 23118/23 R.G.G.I.P.  
N. **1509/23 SIGE**



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Il giudice dott. Sofia Luigia FIORETTA,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30-11-2023;  
esaminati gli atti relativi all'incidente di esecuzione promosso nell'interesse di:



**Franco,**  
PRESENTE

nato il 17.05.1970 a (MI),  
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia sotto indicato  
difeso di fiducia dall'avv. Gianpaolo DI PIETTO del foro di Milano

**IMPUTATO e GIUDICATO**

con sentenza di applicazione pena ex art. 444 cpp emessa in data 29-5-2023, irrevocabile il 21-6-2023,  
per **del reato p. e p dall'ad 216 R.D. 16 Marzo 1942 n. 267,**

**OSSERVA**

Con la sentenza di applicazione pena sopra menzionata il ha patteggiato la pena di ANNI DUE e MESI SEI di RECLUSIONE; senza pene accessorie e senza benefici di legge; pena sostituita con ORE 1.825 di lavori di pubblica utilità, da svolgersi presso la Parrocchia San Giuseppe di (MI), via Venti Settembre n. 72, che il prevenuto sta regolarmente svolgendo.

Tra le diverse prescrizioni imposte da questo GUP con la sentenza in parola, questo GUP ha disposto il ritiro del passaporto e la sospensione di validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

In data 6-9-2023 il ha proposto incidente di esecuzione attraverso il difensore, chiedendo la revoca della disposizione del ritiro del passaporto, rappresentando la necessità, per motivi di lavoro, di allontanarsi con una frequenza di circa una volta al mese dal territorio nazionale.

Il difensore ha motivato in fatto la richiesta, facendo presente che l'assistito è direttore generale di una società (*Gruppo srl*) avente sede principale a Trento e come oggetto sociale lo svolgimento di attività di importazione dall'estero (soprattutto Germania e Polonia) e di rivendita sul territorio nazionale di e che per questo ha necessità di espatriare frequentemente al fine di incontrare i fornitori esteri e siglare con loro accordi commerciali. Ha rappresentato altresì che la società sopra menzionata opera anche come mediatore creditizio per conto di

che normalmente viene organizzata fuori dall'Europa.

All'udienza del 30-11-2023 l'esponente, presente personalmente, ha motivato la richiesta, dichiarando:  
*"Il mio lavoro consiste proprio nel viaggiare per l'attività di impresa che svolgo, per me è essenziale potermi spostare e per consentire ai miei dipendenti di lavorare, una" volta all'anno partecipo ad una Convention, che quest'anno si terrà o in Vietnam o in Thailandia dove io sono relatore, pertanto per me è essenziale parteciparvi. Mi rendo disponibile a comunicare alle autorità di controllo i giorni di uscita e di rientro dal territorio nazionale. Abito a in via Risorgimento n. 35, mio moglie è insegnante e ho due figli minori adottati. Non ho alcuna intenzione di abbandonare il territorio nazionale."*

Il Pubblico Ministero in data 12-9-2023 ha formulato parere negativo all'accoglimento della richiesta.

La richiesta non può essere accolta.

In diritto, la fonte normativa di tale divieto è contenuta nella legge sui passaporti (L. n. 1185/1967) che **all'ad. 3 lett. d) legge 1185/1967** dispone testualmente che "Non possono ottenere il passaporto: [...] **d)** coloro che debbano espriare una *pena restrittiva della libertà personale* o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla

osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto".

In buona sostanza, la norma sopra citata espone tre principi di carattere generale:

impone il divieto di espatrio a coloro che devono espriare una pena restrittiva della libertà personale (vale a dire la detenzione domiciliare o carceraria);

consente alla AG di pronunciare in via generale, anche per chi deve espriare una pena restrittiva di questo tipo, un nulla osta all'espatrio, sempre che non vi sia stata una conversione della pena pecuniaria in pena detentiva "superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto".

E' poi pacifico il divieto di espatrio per chi ha subito la relativa misura cautelare di cui all'art. 281 cpp. Ma con riferimento a tale misura cautelare, la *Corte costituzionale con sentenza del 31 marzo 1994 n. 109* ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 281 co. 2-bis c.p.p. nella parte in cui prevedeva l'applicazione automatica del divieto di espatrio nell'ordinanza che applicava una delle altre misure cautelari coercitive previste dal codice di rito; sicchè ad oggi, il divieto di espatrio di cui all'art. 281 c.p.p. è una misura cautelare la cui applicazione può essere disposta dal giudice sulla base di una valutazione caso per caso e nel caso di specie non è stata applicata.

E' poi pacifico il divieto di espatrio per chi ha ottenuto una condanna condizionalmente sospesa ex artt. 163 e 165 cp. Ma con riferimento ad essa, la giurisprudenza comunitaria è più garantista: la *Corte EDU con sentenza 20 settembre 2016, Ylasov e Benyash c. Russia*, ha accertato una violazione dell'art. 2 Prot. n. 4 Cedu, in relazione al caso di due cittadini russi a cui era stato negato il rilascio del passaporto in ragione di una condanna condizionalmente sospesa. L'interferenza dello Stato nell'esercizio della libertà convenzionale dei ricorrenti è parsa ai giudici di Strasburgo sproporzionata, dal momento che le autorità nazionali hanno omesso di specificare le precise ragioni per cui il divieto di espatrio sarebbe dovuto ritenersi utile alla loro riabilitazione. In buona sostanza, hanno ritenuto che la libertà di movimento, regolata dall'art. 2 protocollo 4 Cedu, può essere soggetta a restrizioni solo se iustificate ro orzionate e che ris ettino l'e•uo bilanciamento de li interessi ubblici con uelli rivati dell'interessato: il divieto d'espatrio imposto in modo rigido ed automatico, senza valutare le singole situazioni e le circostanze individuali, costituisce un'illecita interferenza non necessaria in una società democratica.

Orbene: nel caso di specie, non deve in concreto espriare una pena detentiva (carceraria o domiciliare) prevista dall'art. 3 L. 1185/67, ma ha ottenuto la sostituzione della pena detentiva (di anni due e mesi sei di reclusione) con 1825 ore di lavori di pubblica utilità, che allo stato sta regolarmente svolgendo presso la parrocchia Parrocchia San Giuseppe di

Non sussistono ragioni evidenti — anche alla luce delle dichiarazioni sopra riportate rese in udienza dal che ha la propria vita familiare sociale e lavorativa radicata da anni sul territorio nazionale — che consentano di applicare in modo rigido ed automatico al giudicato il divieto di espatrio.

Tanto più che la giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo disposto che il divieto di espatrio contenuto nell'art. 3 L.1186/67 sopra menzionata non possa applicarsi a chi ha ottenuto di essere ammesso al beneficio della messa alla prova di cui agli artt. 464 bis cpp e 168 bis cp.

E' ben vero che tale istituto è diverso da quello del quale ha beneficiato il (vale a dire la sostituzione della pena detentiva erogata con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità), e come tale è qualificabile non come una *modalità di esecuzione della pena*, bensì come *causa di estinzione del reato*, cui l'imputato accede prima della conclusione del processo (in un momento nel quale ancora una condanna non è intervenuta sicchè vige il principio costituzionalmente garantito di presunzione di non colpevolzza dell'imputato ex art. 27 co. 2 Cost.), che ha la finalità non solo deflattiva ma anche di rieducazione del reo, garantendogli così come "premio" l'estinzione del reato imputatogli in caso di esito poSitivo della prova a cui viene sottoposto, e che comporta diversi effetti tra i quali non vi è il divieto di espatrio (l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, il risarcimento del danno cagionato, l'affidamento al servizio sociale, lo svolgimento di attività di volontariato, la prestazione di lavoro di pubblica utilità e l'osservanza di prescrizioni riguardanti il rapporto con il servizio sociale, gli eventuali contatti con una struttura sanitaria, la dimora, la libertà di movimento e il divieto di frequentare determinati locali).

Peraltro, la recente giurisprudenza di legittimità, amministrativa e costituzionale ha assimilato i due istituti della messa alla prova e della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, ad esempio in materia di ritiro del passaporto. In particolare, la Corte di Cassazione (*sez. I penale, con sentenza del 9 giugno 2020, n. 17507*), trovandosi ad affrontare il caso di mancato rilascio del passaporto a persona soggetta allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità previsti dall'art. 186 del codice della strada, ha affermato che quest'ultimo è un istituto di maggior favore per l'imputato, assimilabile alla pena detentiva sostituita e quindi, di fatto, all'esecuzione di una pena detentiva, ma al di fuori dell'istituto penitenziario.

E in ogni caso sia l'istituto della messa alla prova, sia l'istituto della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, non possono ritenersi equiparabile all'esecuzione di a di condanna.

Conclusivamente, il ricorso po' essere accolto.



PQM

Il giudice della esecuzione,  
letti gli artt. 665 ss cpp, art. 3 lett. D) L. 1185/62,

**DISPONE**

la revoca del divieto di espatrio e del ritiro del passaporto contenuto nella sentenza n. 23/2138 emessa da questo GUO  
in data 29-5-2023, irrevocabile il 29-5-2023.

Milano, 30 novembre/1 dicembre 2023.

Il giudice della esecuzione

**TRIBUNALE DI MILANO"**

Ufficio GIP/GUP  
Deposito in Cancelleria il

il 21/12/23

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott.ssa Maria MAZZEO



N. Sige 1509/2023



**Tribunale di Milano**  
**Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**

---

**VERBALE DI UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO**

Il giorno **30 Novembre 2023 alle ore 10.52** in Milano, Palazzo di Giustizia, piano VII, stanza n. 5, avanti al Giudice per le indagini preliminari dr.ssa Sofia Luigia FIORETTA, assistita per la redazione del presente verbale dal sottoscritto ausiliario nel procedimento sopra rubricato, sono comparsi:

il P.M. dr. FRAIOLI: PRESENTE

**Il condannato:** **Franco**, nato il 17.05.1970 a \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. **DI PIETTO** Gianpaolo del foro di Milano; PRESENTE  
difensore di fiducia avv. **DI** **Gianpaolo** del foro di Milano; PRESENTE

Il PM si riporta al consenso già prestato dall'ufficio requirente.

La difesa illustra la sua richiesta e insiste nell'accoglimento della stessa.

L'assistito prende la parola: *"Il mio lavoro consiste proprio nel viaggiare per l'attività di impresa che svolgo, per me è essenziale potermi spostare e per consentire ai miei dipendenti di lavorare, una volta all'anno partecipo ad una Convention o in Vietnam o in Thailandia dove io sono relatore, pertanto per me è essenziale parteciparvi. Mi rendo disponibile a comunicare alle autorità di controllo i giorni di uscita e di rientro. Abito a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, mio moglie è \_\_\_\_\_ e ho due figli minori adottati. Non ho intenzione di lasciare il territorio nazionale."*

Il Giudice si riserva di provvedere.

Sentite le parti, rinvia il procedimento all'udienza del 13.10.2023 ore 12.30.

Il presente verbale si chiude alle ore 10.59.

Milano, 30 Novembre 2023

L'ausiliario